

Statuto della Fondazione Orlini

Art.1 E' costituita, per volontà dei signori Antonio Orlini ed Elisabetta Alessandrini Orlini, coniugi, a memoria della figlia Simona, una Fondazione denominata: "FONDAZIONE SIMONA ORLINI ONLUS". Alla presente Fondazione si applicano tutte le disposizioni previste dal D.L. n. 460/1997 e successivi decreti relativi alle ONLUS, Organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico è obbligatorio l'uso della locuzione "Organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo "ONLUS". La fondazione ha sede in Ascoli Piceno, Via E.Mari n.28.

Art.2 E' scopo specifico della Fondazione l'attuazione e la cura di iniziative di significativo interesse sociale, culturale, morale, solidaristico, rivolte a singole persone e gruppi e comunità, dalle quali risulti chiaramente la volontà dei costituenti di voler perpetuare la memoria, la figura, la volontà disposta verso il bene manifestato in vita, della loro figlia Simona e costituiscano visibile ed operante atto di testimonianza del profondo Amore dei suoi genitori, anche dopo la loro scomparsa e perchè il suo nome non muoia mai e con esso il segno dell'Amore. Le predette finalità potranno essere realizzate in proprio dalla Fondazione oppure in affidamento o collegamento con Enti e altre Istituzioni private e pubbliche ed essere costituite da Opere, strumenti, strutture, istituzioni anche stabili, aiuti in denaro con investimento del patrimonio e di ogni altra risorsa disponibile. In particolare la Fondazione si propone il perseguimento della solidarietà sociale nei seguenti settori: 1) assistenza sociale e socio-sanitaria; 2) assistenza sanitaria; 3) beneficenza; 4) istruzione; 5) formazione; 6) sport-dilettantistico; 7) promozione cose di interesse artistico e storico; 8) tutela natura ed ambiente; 9) Promozione cultura ed arte; 10) tutela diritti civili; 11) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale. Fra le attività di cui sopra, quelle elencate nell'articolo 10 secondo comma del D.Lgs n.460/1997 devono essere dirette ad arrecare benefici a: a) persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; b) componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti comunitari. La fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle di cui al presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni immobili, dai titoli descritti nell'atto di costituzione della Fondazione del quale il presente statuto è parte integrante. Tale patrimonio, la cui destinazione è irreversibile, potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati, ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della istituzione. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio. Il consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione nel modo che riterrà più sicuro e redditizio.

Art.4 La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione e da un Comitato Direttivo.

Art.5 Sono membri del Consiglio di Amministrazione, che è composto di 9 (nove) membri: - il Vescovo protempore di Ascoli Piceno o suo rappresentante; - il Prefetto protempore di Ascoli Piceno o suo rappresentante; - il Presidente protempore del Tribunale di Ascoli Piceno o suo rappresentante; - il Sindaco di Ascoli Piceno o suo rappresentante; - il Provveditore agli Studi di Ascoli Piceno o suo rappresentante; - i signori Antonio Orlini ed Elisabetta Alessandrini Orlini fondatori o in mancanza di questi i più prossimi dei loro discendenti in linea retta, ovvero in mancanza, i più prossimi dei parenti in linea collaterale, ed in ogni caso a parità di grado il più anziano; - n.2 (due) persone designate dai fondatori, ovvero da chi succederà ai fondatori ai sensi del precedente comma, che potranno essere aumentati di numero (fino a raggiungere in ogni caso il numero di nove), qualora taluno dei suindicati soggetti non potesse accettare la nomina.

Art.6 Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente che dura in carica tre anni e può essere confermato. La carica del Presidente spetterà di diritto, vita loro durante, ai fondatori signori Antonio Orlini e Elisabetta Alessandrini Orlini i quali potranno in ogni momento rinunciarvi.

Art.7 Il Comitato direttivo è composto di tre membri eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti.

Art.8 Il Comitato è presieduto di diritto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal componente più anziano.

Art.9 Al Consiglio di Amministrazione spetta: a) di nominare i membri del Comitato direttivo; b) di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo ed entro il mese di febbraio il bilancio consuntivo; c) di provvedere sugli affari che gli siano sottoposti dal Comitato direttivo.

Art.10 Il Comitato direttivo ha tutti gli altri poteri per l' Amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonchè per la ripartizione delle dette rendite annuali del bilancio fra le diverse iniziative o istituzioni che costituiscono lo scopo della Fondazione.

Art.11 Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente: - convoca il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Direttivo e li presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze; - firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; - sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; - cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, in permanenza irrinunciabile degli scopi della Fondazione e delle finalità che sono state alla base della sua costituzione; - provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie; - adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Comitato. In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Comitato più anziano di età.

Art.12 Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria una volta all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art.13 Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art.14 I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Direttivo devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art.15 Il Segretario del Consiglio viene scelto tra i membri del Consiglio stesso il quale provvede a determinare i compiti.

Art.16 E' facoltà del Consiglio nominare il Segretario al di fuori dei suoi componenti.

Art.17 I componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Segretario se ad esso esterno, non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione d'ufficio.

Art.18 L'esercizio finanziario della fondazione ha inizio il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun

anno.Art.19 Alla Fondazione è fatto espresso divieto:a) di svolgere attività al di fuori di quelle statutariamente previste ad eccezione di quelle considerate direttamente connesse;b) di procedere alla distribuzione anche in modo indiretto di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura e che assumano nella loro denominazione il nome di SIMONA ORLINI.La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.Art.20 La fondazione si estingue nei casi previsti dagli articoli 27 e 28 c.c..In caso di estinzione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori.In caso di scioglimento per qualsiasi causa tutti i beni della Fondazione che residuano dopo eseguita la liquidazione, devono essere devoluti su indicazione del Consiglio e ad opera dei liquidatori a favore di altra organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.Art.21 Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di Fondazioni nonché le disposizioni di cui al D.Lgs. n.460 del 4 dicembre 1997.Firmato: Elisabetta Alessandrini - Antonio Orlini - Patrizia Silvestri teste - Marina Magni teste - Nazzareno Cappelli.